2018

[FACILE GUIDA ALLE PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA – CESSAZIONI DAL SERVIZIO DAL 1° SETTEMBRE 2018]

CESSAZIONI DAL SERVIZIO DAL 01. 09. 2018

Il Decreto Ministeriale n. 919 del 23 novembre 2017 fissa al **20 dicembre 2017** il termine ultimo per la presentazione delle domande:

- di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite massimo di contribuzione;
- di dimissioni volontarie;
- di permanenza in servizio per raggiungere il minimo contributivo di anni 20.

Tutte le predette domande hanno effetto dal **1° Settembre 2018**.
Con la nota n. 50436 del 23 novembre 2017 sono state emanate le indicazioni operative per la cessazione dal servizio e l'accesso al trattamento pensionistico.

Presentazione della domanda di cessazione dal servizio.

Quando?	Come?
Entro il 20 dicembre 2017	Esclusivamente tramite la procedura POLIS "**Istanze on line**", disponibile nel sito del MIUR (www.istruzione.it).

Presentazione della revoca della stessa domanda precedentemente inviata.

Quando?	Come?
Entro il 20 dicembre 2017	Esclusivamente tramite la procedura POLIS "**Istanze on line**", disponibile nel sito del MIUR (www.istruzione.it).

Presentazione della domanda di permanenza in servizio.

Quando?	Come?
Entro il 20 dicembre 2017.	In forma cartacea alla scuola di titolarità o di servizio.

Presentazione della domanda di trattamento di pensione.

Quando?	Come?
Dopo la presentazione della domanda di cessazione. Non è fissata una data di scadenza. Entro il 20 dicembre 2017	- Tramite procedura telematica con l'assistenza gratuita di un Patronato. - Tramite accesso al sito dell'INPS (Gestione Dipendenti Pubblici – ex INPDAP), previa registrazione. - Tramite Conctat Center Integrato (numero verde 803164).

Requisiti per l'accesso al pensionamento in relazione alle diverse tipologie.

CESSAZIONE A DOMANDA	REQUISITI PER LA PENSIONE
PER ANZIANITA' **(normativa previgente la riforma Fornero)** Personale che ha maturato la "**QUOTA 96**", senza arrotondamenti, entro il 31/12/2011.	Entro il 31/12/2011: almeno **35 anni** di contribuzione e **61 di età** oppure **36 anni di contribuzione e 60 di età anagrafica (Quota 96).** La predetta **QUOTA 96 può essere** raggiunta, avendo almeno 35 anni di contributi e 60 anni di età, sommando poi i mesi e i giorni eccedenti i requisiti minimi. Ad es.: **60 anni, 5 mesi e 19 giorni di età e almeno 35 anni, 6 mesi e 11 giorni** di contribuzione
ANZIANITA' CONTRIBUTIVA NON INFERIORE A 40 ANNI	La pensione di anzianità si consegue, indipendentemente dall'età in presenza di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni maturato entro il 31/12/2011
PENSIONE ANTICIPATA INDIPENDENTEMENTE DALL'ETÀ ❒ **Uomini**: **42 anni e 10 mesi** di anzianità contributiva ❒ **Donne**: **41 anni e 10 mesi** di anzianità contributiva	Anzianità contributiva da considerare al 31/12/2018 senza operare alcun arrotondamento.
PER VECCHIAIA Personale con **66 anni e 7 mesi compiti entro il dicembre 2018**	Anni 20 di contributi, oppure anni 15 per il personale in servizio prima dell'1/1/1993. Requisito contributivo da considerare al 31/12/2018
PERSONALE FEMMINILE CON "OPZIONE CONTRIBUTIVA" **Donne** con almeno **57 anni e 3 mesi** di età congiunti ad almeno **35 di contributi.**	Entrambi i requisiti raggiunti entro il 31/12/2015. L'importo della pensione è ridotto in misura considerevole.

CESSAZIONE D'UFFICIO

PENSIONE PER VECCHIAIA (Donne e Uomini):

- ❒ **Donne**: **66 anni e sette mesi** di età compiuti al 31/08/2018
- ❒ **Uomini**: **66 anni e sette mesi** di età compiuti al 31/08/2018

PENSIONE ANTICIPATA

- ❒ **Donne**: **41 anni e 10 mesi** di anzianità contributiva
- ❒ **Uomini**: **42 anni e 10 mesi** di anzianità contributiva

Anzianità contributiva compiuta entro il 31/08/2018, indipendentemente dall'età.

Normativa previgente la riforma Fornero

PENSIONE DI ANZIANITÀ : uomini e donne in possesso dei requisiti di "Quota 96" al 31/12/2011 e che maturano al 31/8/2018 65 anni di età anagrafica.

I